

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Affari Amministrativi,
di Bilancio e il Patrimonio
Ufficio VII

LEGGE 28 LUGLIO 1997, N. 251, comma 2.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti di Cultura .

Il finanziamento disposto dalla Legge n. 251/97 a favore del capitolo di spesa 7246 prevede un ammontare complessivo di 15 miliardi, pari a Euro 7.746.853 per il quinquennio 1997-2001 da ripartire in ragione di:

- Lit. 3.000.000.000, pari a Euro 1.549.370 per ciascuno degli anni di vigenza

Impegni di spesa

Questa Direzione Generale è responsabile della gestione del capitolo, a partire dal 1 gennaio 2000. In epoca precedente, lo stesso era affidato alla Direzione Generale per le Relazioni Culturali.

Al 1 gennaio 2002, il periodo di vigenza della legge di cui sopra è concluso.

Si registrano a fine esercizio 2003:

RESIDUI DI LETTERA C pari ad EURO 2.398.476,97

Tali residui saranno utilizzati, nonappena reperite le necessarie disponibilità di cassa, per far fronte agli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2003 per la realizzazione del terzo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'IIC di Atene.

Attività svolte/obiettivi:

Nell'anno 2003 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

1) Atto di sottomissione III lotto lavori IIC Atene: EURO 457.440,00

2) Competenze collaudatore lavori IIC Mosca: EURO 1.099,02

Sono stati inoltre effettuati pagamenti per un totale di EURO 162.787,90

Ministero degli Affari Esteri
 Direzione Generale per gli Affari Amministrativi,
 di Bilancio e il Patrimonio
 Ufficio VII

CAP. 7246 (EX 8001)**LEGGE 28 LUGLIO 1997, N. 251, comma 2.****Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti di Cultura.****Modifiche intervenute nel 2003 //**

Autorizzazioni complessive: ... (1997) 1.549.370
 (1998) 1.549.370+ 2.083.420
 (1999) 1.549.370
 (2000) 1.549.370
 (2001) 1.549.370
Totale 9.830.270

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003.....	Euro	9,83
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	Euro	9,42
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003.....	Euro	5,88
d) economie a tutto il 31.12.2003.....	Euro	----
e) residui propri a tutto il 31.12.2003.....	Euro	2,39
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	Euro	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003.....	Euro	0,41

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003.....	Euro	0,00
b) impegni assunti nel 2003.....	Euro	----
c) pagamenti effettuati nel 2003.....	Euro	0,16
d) economie nel 2003.....	Euro	----
e) residui propri nel 2003.....	Euro	----
f) residui di stanziamento nel 2003.....	Euro	----
g) perenzioni nel 2003.....	Euro	0,41

Esercizio 2004

a) impegni assunti nei primi sei mesi.....	Euro	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi.....	Euro	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi.....	Euro	0,41
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	Euro	2,39

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.863 - ARTICOLO 4

Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite

La legge 21 dicembre 1978, n.863 si pone come obiettivo la realizzazione e gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati meteorologici rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT, secondo l'accordo intereuropeo ratificato con la legge 1 aprile 1975, n. 174.

Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ha determinato le modalità tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione dell'informazione, anche mediante il ricorso a convenzioni con società ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale, e con le università. Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purché assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.

La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni era valutata in lire 2.500 milioni.

Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema è stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Allo stato attuale, l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti è pari a 15,18 milioni di Euro.

Il consuntivo dell'anno 2003 presenta:

- residui per 1,65 milioni di euro;
- perenzioni per 0,17 milioni;
- economie per 4,70 milioni.

Ministero:	DIFESA
Capitolo amministrato	7227
Leggi di riferimento	n. 863 del 21/12/1978 - art. 4
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	16,02

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	15,18
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	10,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	9,10
d) economie a tutto il 31.12.2003	4,70
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	1,46
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0,19
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	0,17

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	0,84
b) impegni assunti nel 2003	0,24
c) pagamenti effettuati nel 2003	0,30
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0,60
f) residui di stanziamento nel 2003	0,19
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE 6 AGOSTO 1984, N.456 - ARTICOLO 1

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X - EH-101 - CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni

La legge 6 agosto 1984, n.456 ha lo scopo di realizzare programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare, anche, in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni.

I programmi da realizzare, per i quali la citata legge prevede stanziamenti pluriennali riferiti agli esercizi finanziari dal 1983 al 1989, sono:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X);
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

Ammontare dei finanziamenti (*importi in milioni di Euro*)

- complessivo: € 514,39

- annuale:

	AM-X	EH-101	CATRIN	TOTALE
E.F. 1984)	123,95	51,65	10,34	185,94
(compresa quota 1983)				
E.F. 1985	30,98	30,99	30,99	92,96
E.F. 1986	5,16	5,16	5,16	15,48
E.F. 1987	18,08	43,90	43,90	105,88
E.F. 1988	34,09	21,17	21,17	76,43
E.F. 1989	30,47	2,07	5,16	37,70
Totali	242,73	154,94	116,72	514,39

Gli stanziamenti previsti dalla legge 456/84, pari a € 514,39 milioni (di cui € 242,73 milioni per il programma AM-X; € 154,94 milioni per il programma EH-101; € 116,72 milioni per il programma CATRIN), sono risultati inferiori alle spese effettivamente sostenute, le quali al 2002 ammontano a € 1.381,26 milioni (€ 531,21 milioni per il programma AM-X; € 339,59 milioni per il programma EH-101; € 510,46 milioni per il programma CATRIN).

Le cause che hanno reso insufficienti gli stanziamenti previsti dalla legge 456/84 sono:

- l'approvazione dei programmi con previsione di un finanziamento fisso, che, pertanto, non tiene conto del tasso di inflazione;
- il ritardo dell'approvazione della legge stessa (3 anni circa) rispetto alla stima degli oneri e condizioni economiche della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico;
- il penalizzante rapporto di cambio Lira/Dollaro.

I maggiori oneri per la realizzazione del programma, pari a € 866,87 milioni, sono stati sostenuti dall'Aeronautica Militare (€ 288,48 milioni per il programma AM-X), dalla Marina Militare (€ 184,65 milioni per il programma EH-101) e dall'Esercito Italiano (€ 393,74 milioni per il programma CATRIN), attingendo ai fondi del bilancio ordinario, per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge.

Ministero:	DIFESA
Capitolo amministrato:	1665 (ex 6303-6402-6503 nel '98-99; ex 4011-4031-4051 nel '97) 1885 (ex 6304-6404-6504 nel 1998-99; ex 4011-4031-4051 nel 1997)
Leggi di riferimento:	06.08.1984, n.456 - art.1
Modifiche intervenute nel 2002:	
Autorizzazioni complessive:	514,39

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a)	autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	(*)
b)	impegni assunti a tutto il 31.12.2002	1.381,26
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	1.380,14
d)	economie a tutto il 31.12.2002	0,00
e)	residui propri a tutto il 31.12.2002	0,00
f)	residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	0,00
g)	perenzioni a tutto il 31.12.2002	1,12

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2003

a)	autorizzazioni nel 2002	0,15
b)	impegni assunti nel 2002	0,15
c)	pagamenti effettuati nel 2002	13,42
d)	economie nel 2002	0,00
e)	residui propri nel 2002	0,00
f)	residui di stanziamento nel 2002	0,00
g)	perenzioni nel 2002	0,00

Esercizio 2004

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi

(*) Gli stanziamenti previsti dalla legge 456/84 sono risultati inferiori alle spese effettivamente sostenute a causa del ritardo dell'approvazione della legge stessa. I maggiori oneri per la realizzazione del programma sono stati ottenuti attingendo fondi dal bilancio ordinario

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE 887/84, ARTICOLO 11

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985)**

**REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.I.O. 1985, N.16 - DELIBERA CIPE DEL
6.12.1986 E PROGETTO F.I.O. 1986, N.31**

Il titolo VIII della legge 887/84 recante "Disposizioni in materia di opere pubbliche" all'art.11, comma 10, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge 219, che il Cipe ha provveduto a ripartire nei diversi settori di intervento.

Nelle delibere sono assegnati i fondi aggiuntivi per sostenere, tra l'altro, spese per la costruzione, rinnovamento e completamento di infrastrutture militari ivi comprese le "Infrastrutture addestrative per Sott.li A.M. aeroporto di Capua - I e II lotto".

L'ammontare complessivo dei finanziamenti è di 78,06 ml. di Euro, dei quali: 31,17 ml. a favore del 1° Lotto e 46,89 ml. del 2° Lotto.

Le opere sono state già realizzate e collaudate.

Ministero:	DIFESA
Capitolo amministrato	7142
Leggi di riferimento	Progetti FIO n°16/1985 (1° lotto) e 31/1986 (2° lotto)
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	78,06

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	78,06
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	78,06
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	77,57
d) economie a tutto il 31.12.2003	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	0,49

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	0
b) impegni assunti nel 2003	0
c) pagamenti effettuati nel 2003	0
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE 15.12.1990, N.396 – ART.9 – COMMA 3

Interventi per Roma, capitale della Repubblica

La legge 15 dicembre 1990, n.396 ha lo scopo di realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché di definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;

In quest'ottica gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme «Cavour» e «Montezemolo», ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali.

Per consentire la rilocalizzazione delle caserme “Cavour” e “Montezemolo”, dalla propria sede verso l'area dell'aeroporto di Centocelle, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, l'art.9 – comma 3 della legge autorizza la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1999 (36,15 milioni di Euro).

La momentanea mancata realizzazione degli scopi della legge è stata causata dalla interruzione dei lavori a seguito dell'annullamento della gara, con decisione del Consiglio di Stato n.1004/2000 del 12.11.1999, per violazione delle norme comunitarie. Il contratto è stato annullato con decreto dirigenziale n.3 del 31.01.2001 e la somma a suo tempo impegnata, perentoria ai fini amministrativi, è utilizzabile solo per la definizione dei rapporti debito/credito con l'impresa COM.EDILE.

Poiché gli obiettivi fissati dalla legge sono tuttora validi, nell'E.F. 2001, è stata rappresentata la necessità del rifinanziamento dell'esigenza, che a tutt'oggi non risulta essere stato concesso.

Il completamento dell'opera sarà effettuato con fondi ordinari e con impegno pluriennale

Ministero:	DIFESA
Capitolo amministrato	8002
Leggi di riferimento	15.12.1990, n.396 - art.9 - c.3
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	36,15

(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	36,15
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	36,15
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	19,89
d) economie a tutto il 31.12.2003	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	16,26

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	0
b) impegni assunti nel 2003	0
c) pagamenti effettuati nel 2003	0
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.237 - ARTICOLO 6

Interventi urgenti in favore dell'economia

La legge 237/93 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149), recante interventi urgenti in favore dell'economia, all'articolo 6 prevede "Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica".

In particolare il comma 1 prevede "un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze Armate, con stanziamenti pluriennali riferiti agli esercizi finanziari dal 1993 al 2003, al fine di realizzare l'acquisizione di 4 Unità Navali classe LUPU, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

L'Amministrazione della difesa ha potuto, pertanto, assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti è pari a 1.291,14 milioni di Euro, distinti in:

1. acquisizione di 4 Unità Navali classe LUPU e relativo supporto logistico per un valore di 1.089,724 ml di Euro:

E.F. 1993	€ 51,646
E.F. 1994	€ 129,114
E.F. 1995	€ 108,972
E.F. 1996-2002	€ 106,455 (per ciascun anno)
E.F. 2003	€ 54,809

2. munizionamento per 100,709 ml. di Euro:

E.F. 1995	€ 20,142
E.F. 1996-2003	€ 10,071 (per ciascun anno)

3. acquisizione 5 elicotteri AB-212 e relativo supporto logistico per 100,712 ml. di Euro:

E.F. 1996-2003	€ 12,589 per ciascun esercizio finanziario
----------------	--

Allo stato attuale, tutte le 4 Unità Navali sono state acquisite e sono in servizio.

Il consuntivo dell'anno 2003 presenta:

- perenzioni: 24,15 milioni di Euro;
- economie: 5,99 milioni.

Ministero:	DIFESA
Capitolo amministrato	1490 e 7126 (entrambi ex 8102);7176
Leggi di riferimento	n. 237 del 19/07/1993 - art. 6 c. 1
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	1291,14
	(importi in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	1.291,14
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	1.246,86
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	1.205,50
d) economie a tutto il 31.12.2003	35,28
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	41,36
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	36,74

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	77,47
b) impegni assunti nel 2003	77,40
c) pagamenti effettuati nel 2003	56,46
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE 23-12-2000 n. 388 ART. 145 COMMA 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

L'articolo 145 della LF. 2001, recante interventi vari, al comma 4 autorizza, per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 (103,291 ml. di euro).

La legge **448 del 2001** (LF. 2002), per tale scopo, ha finanziato i capitoli 7127, 7177 e 7510 del Ministero della Difesa con 103,29 ml. di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

La legge **289 del 2002** (LF. 2003) ha prolungato i finanziamenti per lo stesso importo (103,291ml.) al 2005 e 2006.

La legge **350 del 2003** (LF. 2004) ha rifinanziato con lo stesso importo (103,291ml.) gli esercizi 2006 e 2007 sui capitoli 7130, 7132 e 7140.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI**

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

LEGGE del 17 febbraio 1982, n.41

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Scopo della legge

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, la legge 17 febbraio 1982, n. 41, ha introdotto un importante strumento di programmazione nazionale degli interventi relativi al settore della Pesca: il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

Tale Piano, di durata triennale, è, così come previsto dagli artt.1, comma 1, e 2, comma 3 della legge, elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare (istituito ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge).

In particolare il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura (relativo al triennio 2000-2002), il cui periodo di vigenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2003 dall'art. 69, comma 14 della legge finanziaria 2003, segna l'avvio di una fase di approfondimento delle precedenti esperienze, caratterizzata dall'attuazione delle politiche di indirizzo che lo Stato è chiamato a svolgere, con una impronta di sussidiarietà verticale e con una crescente politica di deleghe ai pescatori, operatori di una pesca responsabile.

I principi e le priorità che hanno contribuito alla definizione degli obiettivi e degli strumenti del Piano hanno caratterizzato l'intera gestione dell'anno 2003. Gli obiettivi possono essere così sintetizzati:

- uso sostenibile delle risorse, politica di salvaguardia e gestione delle stesse;
- razionalizzazione della struttura produttiva in mare;
- processo di modernizzazione e decentramento amministrativo;
- potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilità ambientale;
- salvaguardia dei livelli occupazionali;
- potenziamento della ricerca scientifica del settore.

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti

Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del Piano triennale è stato quantificato in lire 269.957 milioni (di cui 6.257 milioni relativi a risorse da ripartire fra i vari settori di intervento), in ragione di lire 87.900 milioni per ciascun anno, suddiviso tra interventi gestiti dallo Stato per lire 58.500 milioni ed interventi gestiti dalle Regioni per lire 29.400 milioni.

Per l'anno 2003 il fabbisogno del Piano nazionale è stato quantificato in euro 37.897.000.